



**COMUNE DI VILLASALTO**

**PROVINCIA SUD SARDEGNA**

Corso Repubblica n.61 - 09040 Villasalto - Tel. 070/956901, fax. 070/95690230 - Codice Fiscale 01391410923

## **BANDO PUBBLICO**

**CONDIZIONI E PROCEDURE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNO 2018**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

In attuazione dei seguenti disposti normativi:

- D.L. n. 102 del 31.08.2013, art. 6 co 5, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 124 del 28.10.2013, che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito nella Legge n. 80 del 25.05.2014, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”;
- Decreto Interministeriale del 31.05.2018 di conferma del precedente Decreto Interministeriale del 30.03.2016 che ha proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi;
- LL.RR. nn. 1 e 2 del 11.01.2018, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;
- D.G.R. n° 48/29 del 02.10.2018 con la quale è stato approvato l'accesso al fondo anche dei Comuni non prioritari ad alto disagio abitativo e stabilito la scadenza del 31/01/2019 per l'invio del fabbisogno rilevato;

### **EMANA**

Il seguente bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

**SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 05.12.2018.**

#### **Art. 1 - Oggetto**

I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole, come definita all'art. 3 del presente bando.

#### **Art. 2 – Destinatari**

Sono destinatari dei contributi, i cittadini residenti nel Comune di Villasalto, titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per **morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018**, con citazione in giudizio per la convalida.

- ⇒ Per morosità incolpevole si intende la situazione di **sopravvenuta impossibilità** a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare verificatasi prima o durante il 2018.
- ⇒ La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una **condizione di morosità incolpevole nuova**, che identifica una nuova condizione economica dell'inquilino, e a **titolo esemplificativo e non esaustivo**, deve essere dovuta:
  - Perdita del lavoro per licenziamento;
  - Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  - Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - Il mancato rinnovo dei contratti a termine o dei lavori atipici;
  - Cessazione o consistente riduzione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

### **Art. 3 – Modalità dui valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare**

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2018, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

- 1. Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2018:** si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE dell'anno precedente).

Poiché l'attestazione ISEE è riferita ai redditi 2016, si fa riferimento:

- All'ISEE "ordinario" 2018, sui redditi percepiti nel 2016, **nel caso in cui i redditi del 2017 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi 2016 viene considerato valido anche per il 2017 e la perdita o la consistente riduzione di reddito si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2016, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
- All'ISEE "corrente" calcolato nel 2018, sui redditi percepiti nel 2017, **nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni di reddito rispetto al 2016,** e la perdita o riduzione si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2017 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della variazione;

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

- 2. Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatosi nel corso del 2018:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistere nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistere nell'anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2018 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2017 computato per il medesimo periodo di tempo.

- 3. Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità a autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2018.

### **Art. 4 – Criteri per l'accesso al contributo**

Sono ammessi al contributo i cittadini residenti in possesso dei seguenti requisiti:

- Reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;

- Atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione in giudizio per la convalida**; per gli assegnatari di **alloggi sociali**, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- Residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento della citazione;
- Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;

Inoltre, nessuno dei componenti il nucleo familiare, deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **nella provincia di residenza** di altro immobile, fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare da considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

#### **Art. 5 – Criteri preferenziali per l'accesso al contributo**

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno un componente che sia:

- Ultrasettantenne;
- Minore;
- Con invalidità accertata per almeno il 74%;
- In carico ai servizi sociali o alla ASL per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

#### **Art. 6 – Contributi concedibili**

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di € 12.000,00.

La quantificazione finale del contributo concesso ai richiedenti verrà calcolata sulla base dell'effettivo finanziamento erogato dalla Regione al Comune.

#### **Art. 7 – Destinazione dei contributi**

I contributi sono destinati:

- a) Fino ad un massimo di **€ 8.000,00**, a **sanare la morosità incolpevole** accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non si inferiore ad anni due, con contestuale **rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) Fino a un massimo di **€ 6.000,00** a ristorare i canoni corrispondenti a **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) Ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) Ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **canone concordato o equiparato** fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

I contributi di cui ai punti c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del nuovo contratto.

Le ipotesi a), b), c) possono combinarsi con la d), garantendo così all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l'ipotesi a) è combinabile con la d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

### **Art. 8 – Procedura per la richiesta**

Le domande dovranno essere compilate, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo disponibile presso il Comune di Villasalto, nonché pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre **il giorno 05.12.2018**.

Alla domanda l'utente dovrà allegare la documentazione di seguito indicata per la valutazione dei seguenti fattori:

#### **Possesso dei requisiti:**

- Certificazione ISEE 2018;
- Certificazione ISEE 2017 o certificazione dei redditi anni 2016-2017;
- Copia del contratto di locazione;
- Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida relativa al contratto di cui al punto precedente.

#### **Quantificazione del contributo:**

- Nel caso di richiesta per sanare la morosità, certificazione attestante il debito compresa l'eventuale morosità successiva alla citazione e dunque in essa non contemplata;
- Nel caso di richiedenti la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione tramite il contributo, dovrà essere presentata la quantificazione del deposito cauzionale richiesto.

### **Art. 9 – Graduatoria**

Il Comune valuterà tutte le richieste presentate ed assegnerà i contributi sulla base del trasferimento dei fondi da parte della Regione ed erogherà i contributi stessi prioritariamente alle situazioni di priorità di intervento di cui all'art. 5 del presente Bando.

### **Art. 10 – Incompatibilità**

I richiedenti i contributi di cui al presente Bando, non possono ricevere contributi provenienti da programmi simili per le stesse finalità.

### **Art. 11 – Obblighi dei soggetti destinatari**

I destinatari del beneficio sono tenuti ad utilizzare il contributo per il fine per il quale lo stesso è stato concesso.

### **Art. 12 – Verifiche**

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Tutte le dichiarazioni riguardanti la situazione economica, espressa con dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotte ai sensi del DPR 445/2000, sono soggette ai relativi controlli che il Comune effettuerà, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme già concesse.

### **Art. 13 – Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica**

Il Comune comunicherà alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

### **Art. 14 - Pubblicità del bando**

Copia del presente bando rimane a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi delle Legge n. 241/1990 e.m.i., presso l'Albo Pretorio e l'ufficio Servizio Sociale e sul sito internet del Comune: [www.comune.villasalto.ca.it](http://www.comune.villasalto.ca.it)

### **Art. 16 – Trasparenza amministrativa.**

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Amministrativo/Finanziario, ubicato al piano 1° della sede municipale sita in Corso Repubblica, 61 – 09040 Villasalto (CA), orari di servizio: dal lunedì al venerdì 8,00-14,00 e nei giorni di martedì e giovedì 15,30-18,00, tel. 070.95690201, fax 070.95690230, e-mail: [finanzaetributi@comune.villasalto.ca.it](mailto:finanzaetributi@comune.villasalto.ca.it) .

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul profilo internet del dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.villasalto.ca.it> e sulle bacheche ubicate nel Comune di Villasalto .

### **Art. 17 - Trattamento dei dati personali. Informativa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il trattamento dei dati giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: art. 3 R.D. 2440/1923 e art. 12 del D.Lgs. 157/1995;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
  - il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;
  - ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L.7/8/1990 n. 241 e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villasalto; responsabile del trattamento è il dott. Stefano Lusso a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Amm/Fin Dott. Stefano Lusso – tel. 070/95690205 – mail [finanzaetributi@comune.villasalto.ca.it](mailto:finanzaetributi@comune.villasalto.ca.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Amm./Finanziario  
Dott. Stefano Lusso